



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEGLI SPAZI DI RISTORO
ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°24 del 06/05/2013)



COMUNE DI GAETA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

1. FINALITÀ E CONTENUTI
2. DEFINIZIONI
3. CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLESTIMENTI
5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO
6. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE
7. MANUTENZIONE DEGLI ALLESTIMENTI
8. REVOCA E SOSPENSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
9. CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
10. CONTROLLI E SANZIONI
11. ATTIVITÀ ARTIGIANALI
12. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



1. FINALITA' E CONTENUTI

Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico, ad uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, di aree demaniali in concessione anche se gestite da enti diversi dal Comune di Gaeta, con strutture stagionali mobili e facilmente removibili a servizio di attività di pubblico esercizio di somministrazione, di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

Il presente regolamento definisce:

- a) le procedure autorizzative;
- b) le regole dimensionali;
- c) la qualità architettonica delle strutture.

Le previsioni del presente regolamento, con esclusivo riferimento alle caratteristiche tipologiche degli allestimenti e ai criteri di arredo urbano, si applica anche ad ogni altra area, di qualunque natura, anche privata, impiegata quale spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

Le strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento su aree private o assimilabili sono da intendersi in deroga alle classificazioni e agli indici urbanistici e non costituiscono riconoscimento di superfici utili, coperte o volumi urbanistici, in quanto sono da intendersi quali strutture provvisorie funzionali all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio in tutto equiparate agli allestimenti su suolo pubblico.

La loro installazione deve essere comunque eseguita in conformità oltre che ai contenuti del presente regolamento anche al Codice Civile e al Codice della Strada.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate soltanto in occasione di manifestazioni quali feste, sagre.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

“*dehors*”: l'insieme degli elementi mobili e di facile rimozione posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico per delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

“*autorizzazione temporanea*”: autorizzazione che prevede il mantenimento in opera dell'allestimento con o



senza occupazione di suolo pubblico per un minimo di 90 gg/annui fino ad un massimo di 120 gg/annui, anche suddivisi in distinti intervalli temporali.

“autorizzazione continuativa”: autorizzazione che prevede il mantenimento in opera dell’allestimento con o senza occupazione di suolo pubblico per un intervallo temporale superiore a 120 gg fino ad un massimo di 350 gg, anche suddivisi in distinti intervalli temporali.

“occupazione semplice”: la collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o solo di panche (massimo due), poste in aderenza alla sede di un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

Questo semplice tipo di allestimento, non riconosciuto quale allestimento dehors, non è soggetto alle previsioni del presente regolamento, salvo che per la tipologia degli allestimenti.

Trova invece applicazione il regolamento COSAP per quanto riguarda il canone di occupazione del suolo pubblico.

“stagione invernale”: intervallo temporale compreso tra il 01 ottobre ed il 31 marzo;

“stagione estiva”: intervallo temporale compreso tra il 01 aprile ed il 30 settembre;

“canone”: corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente sull'oggetto della concessione e, quindi, della precarietà della concessione stessa.

3. CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

(1) L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del Codice della Strada. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.



- (2) Qualora l'allestimento occupi parte di strada destinata esclusivamente alla sosta dei veicoli, deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione come previsto dal codice della strada;
- (3) Le strutture di cui al presente regolamento non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi autorizzati dal Comune;
- (4) Non è consentito installare le strutture di cui al presente regolamento ad occlusione di rampe (per disabili, carrabili, ecc.), di scalinate, di ingressi ad edifici. Dagli stessi dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 2.00 (due) metri. Per quanto riguarda il distacco dagli ingressi degli edifici, lo stesso può risultare inferiore a mt 2.00 nel solo caso in cui il distacco tra il vano di ingresso all'edificio ed il vano di ingresso al locale di pubblico esercizio sia inferiore a 2.00 mt. In tal caso il distacco deve essere pari al distacco tra i vani di ingresso.
- (5) I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili;
- (6) Le occupazioni non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e in ogni caso non devono pregiudicare la sicurezza veicolare del flusso pedonale, non devono interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente;
- (7) Le occupazioni non devono interferire con le fermate del servizio di trasporto pubblico, né interessare sedi stradali soggette a divieto di sosta per motivi legati al transito.
- (8) In presenza di intersezioni stradali o di incroci, anche semaforizzati, l'occupazione di dehors non deve essere di ostacolo alle visuali dei veicoli e dei flussi pedonali e dovrà rispettare la distanza prevista dall'art. 158 comma 1 lett. f) del Codice della Strada.
- (9) Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, fioriere, cestini, non possono essere compresi nell'area destinata a dehors che dovrà pertanto essere localizzata nel rispetto delle distanze previste da detti elementi. Al fine di superare la conflittualità tra area dehors ed elementi di arredo urbano, il privato può proporre soluzioni progettuali concordate con l'Ente che prevedano lo spostamento a proprie spese degli elementi di arredo urbano situati nell'area individuata per l'allestimento dehors.
- (10) Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
- (11) Considerata la particolare valenza paesaggistico - ambientale di alcuni dei percorsi stradali sia cittadini che extra urbani, per la presenza di libere visuali panoramiche, non sarà possibile l'installazione delle strutture di cui al presente regolamento nelle aree specificamente individuate nell'elaborato A.



Fa eccezione il caso in cui l'allestimento del dehors sia realizzato in aderenza al locale pubblico cui è annesso e sia posizionato in modo da non determinare ulteriore ingombro alle visuali panoramiche che si intende tutelare.

(12) L'Amministrazione Comunale si riserva di approvare “*progetti particolareggiati d'ambito*” riguardanti specifiche aree della città e/o piazze dei Centri Storici, caratterizzate da una concentrazione di attività di pubblico esercizio, al fine di prevedere allestimenti alternativi a quelli di cui al presente regolamento anche in deroga rispetto ai limiti di superfici e dimensioni individuati nel presente regolamento. Nell'ambito dei “*progetti particolareggiati d'ambito*” è possibile prevedere il rilascio di autorizzazioni per allestimenti dehors pluriennali.

A titolo puramente esemplificativo si ritiene possano essere oggetto dei progetti particolareggiati di cui sopra le aree del Centro Storico Sant'Erasmus (P.zza Conca, P.zza Cardinale De Vio, P.zza del Pesce), del Centro Storico Porto Salvo (P.zza Tonti), la zona demaniale posta tra L.mare Caboto e Via Battaglione degli Alpini.

La redazione di progetti particolareggiati d'ambito può essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata della maggioranza degli operatori interessati dal piano, o di Associazioni di Categoria, o di Associazioni di Esercenti. Tali piani, se riguardanti aree sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs 42/04 seguiranno le ordinarie procedure autorizzative.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLESTIMENTI

(1) SUPERFICIE E DIMENSIONI

La superficie dell'allestimento è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo.

L'area Dehors deve essere localizzata entro un raggio massimo di 40 m dalla sede dell'esercizio di somministrazione cui è asservita.

Nel rispetto dei limiti all'occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 3, l'allestimento può avere superficie massima pari al doppio della superficie di cui alla licenza di esercizio dell'attività fino ad un massimo di 60 mq. Per i soli allestimenti conformi allo schema tipologico di cui alle autorizzazioni temporanee il limite superficiale di 60 mq viene incrementato a 100 mq.

Qualora il locale di pubblico esercizio abbia già un'area privata visibile da spazio pubblico a servizio dell'attività e destinata al ristoro all'aperto, la superficie di quest'ultima concorre con la superficie di suolo pubblico occupata alla verifica dei limiti dimensionali di cui sopra.



La limitazione di cui sopra trova applicazione esclusivamente per gli allestimenti di aree dehors con occupazione di suolo pubblico.

Esclusivamente per i Dehors in aderenza al fabbricato sede dell'attività o posti parallelamente al locale sede dell'attività, la lunghezza massima dell'allestimento non può superare il fronte dell'esercizio cui è annesso.

Non è ammessa in nessun caso la realizzazione di allestimenti dehors in aderenza ad immobili sottoposti al vincolo di cui alla Parte Seconda del D.Lgs 42/04.

(2) CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DELL'ALLESTIMENTO:

Per l'allestimento delle strutture di cui al presente regolamento possono essere impiegati gli elementi di seguito indicati:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b. elementi complementari di copertura e riparo;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Gli elementi costitutivi del Dehors dovranno essere semplicemente poggiati al suolo.

a. ARREDI DI BASE

Tavoli, sedie o poltroncine sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni allestimento ed in particolare per un dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste, che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare. In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente



progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Non è ammesso in nessuna zona del territorio comunale l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione, né l'uso di elementi in alluminio anodizzato, in ferro finto antico ed in resine di uso comune.

In ogni caso gli elementi di arredo devono essere impilabili o richiudibili.

Nell'intervallo temporale dell'allestimento possono essere previste tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto insieme agli intervalli temporali in cui ciascun elemento sarà in opera.

Per le occupazioni temporanee sono ammesse esclusivamente sedie (con braccioli o senza) in metallo verniciate opaco in grigio antracite o in midollino o rattan in tonalità grigio – marrone, con tavoli coordinati per materiale e coloritura.

b. ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO

Le modalità di copertura e di protezione costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

In nessun caso è ammesso l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione.

In ogni situazione urbana sia di carattere storico che di recente realizzazione e principalmente sotto porticati sono ammessi allestimenti privi di elementi di copertura.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).

In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili o raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo (fatte salve le delimitazioni previste dal presente regolamento come "elementi accessori")

In tutto il territorio comunale sono ammissibili le seguenti tipologie di coperture:



b. 1. **Ombrelloni a sostegno centrale:** Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è ammissibile l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno di colore scuro o in ferro verniciato in grigio antracite con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto. È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale e pertanto in tal caso il parere in materia di arredo urbano verrà integrato con il parere della Commissione per il Paesaggio.

b. 2. **Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale:** La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno di colore scuro o in ferro verniciato in grigio antracite e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Tale modalità di copertura, presenta due modalità di sostegno:

- Sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio e braccio ad inclinazione simile a quella delle falde;

- Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d'appoggio e braccio ad esso perpendicolare;

è consentita a condizione che i sostegni inclinati non devono mai risultare debordanti rispetto all'ingombro massimo dell'area assoggettata ad occupazione

È consentito l'uso di teli colorati, comunque per la particolare attenzione posta alle cromie nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale il parere in materia di arredo urbano verrà integrato con il parere della Commissione per il Paesaggio.

b. 3. **Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura:** Tale tipologia di copertura è ammessa esclusivamente per allestimenti in aderenza al locale di pubblico esercizio.

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico. E' necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano cornici, al di sopra delle stesse.

Ove sia visibile la struttura metallica, la stessa dovrà essere di colore grigio antracite.



Il bordo inferiore delle tende non può trovarsi ad altezza inferiore ai 2.20 m dal piano del marciapiede.
Non sono ammessi teli laterali di chiusura.

b. 4. **Altre tipologia di copertura:** Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di elementi di copertura diversi da quanto precedentemente previsto o con caratteristiche e coloriture differenti saranno oggetto di specifica valutazione.

Il progetto dovrà acquisire tutti i nulla osta necessari e derivanti dal regime vincolistico dell'area oggetto di intervento.

Per le occupazioni temporanee è ammesso esclusivamente l'impiego degli elementi di copertura e riparo di cui ai p.ti b) 1 – b) 2 – b) 3 del presente paragrafo con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

c. ELEMENTI ACCESSORI

c. 1. **Pedane**

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

Il suolo dovrà essere lasciato preferibilmente a vista.

Non è consentita in nessun caso l'installazione di pedane nei portici, nelle gallerie.

Nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista, eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

E' vietato coprire chiusini, botole, griglie di areazione nonché il taglio e la costipazione delle radici affioranti.

Sul presupposto che le pedane abbiano l'unico scopo di permettere il superamento di un dislivello o di una sensibile discontinuità, le stesse si ritengono ammissibili esclusivamente in presenza di:

a. area dehors in aderenza al locale di pubblico esercizio al fine di garantire una continuità di quota tra la superficie interna ed esterna;

b. area dehors adiacente ad un marciapiede, con occupazione di una sede viaria in asfalto, al fine di colmare il dislivello tra questa ed il marciapiedi;

Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Le pedane devono essere opportunamente delimitate ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.



Le pedane devono essere realizzate con struttura perimetrale in ferro zincato, verniciato nel colore grigio antracite all'interno della quale verrà posata pavimentazione costituita da doghe di legno.

Devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

Non è ammesso l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione

c. 2. Elementi di delimitazione

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali porticati, gallerie, piazze pedonali, parchi e giardini.

La delimitazione dovrà essere continua su tutti i lati tranne quello di accesso all'area dehors che dovrà risultare aperto almeno per il 50%. Le delimitazioni dovranno avere sempre altezza massima di 1.00 m ad eccezione di quanto di seguito previsto per la stagione invernale.

La perimetrazione può essere realizzata con:

- a. semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato in colore grigio antracite opaco;
- b. vasi singoli distanziati in resina o ceramica smaltata. Per le coloriture è ammesso il grigio ferro o antracite in tutto il territorio comunale, i colori mediterranei (bianco, azzurro, verde acqua) in tutto il territorio comunale ad esclusione dei Centri Storici.

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Ad integrazione delle modalità indicate precedentemente, per le collocazioni di dehors che prevedono l'allestimento durante la stagione invernale come indicata all'art. 2 del presente regolamento ed in tutte le autorizzazioni continuative, limitatamente al periodo invernale, come definito all'art. 2, le delimitazioni perimetrali possono essere integrate con pannelli continui in vetro trasparente di altezza massima 1.60 m, al fine di costituire una protezione dalle intemperie.

Sul pannello in vetro, a contrasto, possono essere riportati, in incisione o serigrafia, solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute e senza contrasto cromatico.

Per i progetti relativi a Dehors che prevedono gli allestimenti parte nella stagione estiva, e parte nella stagione invernale, il progetto dovrà indicare in maniera dettagliata le due diverse soluzioni progettuali, qualora si prevedesse un diverso allestimento.



Non è ammesso l'impiego di chiusure con teli in materiale plastico.

Non è ammesso l'uso di elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione, e gli elementi di delimitazioni non devono presentare scritte pubblicitarie ad eccezione di quanto precedentemente previsto per il nome e/o il logo dell'esercizio sul pannello in vetro.

Per le occupazioni temporanee sono ammessi esclusivamente gli allestimenti di seguito descritti

- allestimenti con pedane: sono ammesse soluzioni prive di delimitazioni o con delimitazione costituita da ringhiera lineare come indicata nello schema tipologico allegato, integrata nella stagione invernale con pannello in vetro di protezione dalle intemperie di altezza massima 1.60 m.
- allestimenti senza pedane: sono ammesse soluzioni prive di delimitazione solo nel caso in cui i limiti della occupazione di suolo pubblico siano già univocamente individuabili da elementi presenti in loco, altrimenti sono ammessi, quale elemento di delimitazione, esclusivamente vasi distanziati della tipologia indicata nello schema allegato, integrate nella stagione invernale con pannello in vetro di protezione dalle intemperie di altezza massima 1.60 m..

d. ELEMENTI ED ATTREZZATURE

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

- (1) Per ogni anno solare, a favore di una stessa attività, è consentita l'autorizzazione all'allestimento di dehors, come definiti all'art. 2 del presente regolamento, anche con differenti titoli autorizzativi, per un massimo di 350 giorni annui.

I dehors possono essere autorizzati per un intervallo minimo di 90 gg fino ad un massimo di 120 gg, con "autorizzazioni temporanee". Per intervalli temporali superiori a 120 gg fino ad un massimo di 350 gg possono essere autorizzati con "autorizzazioni continuative".

Per ogni anno solare, a favore di una stessa attività, è consentito il rilascio di una unica autorizzazione temporanea, prorogabile una sola volta.

Anche il provvedimento di proroga dovrà rispettare i limiti temporali propri dell'autorizzazione temporanea.



L'autorizzazione temporanea e la sua proroga possono prevedere per l'allestimento distinti intervalli temporali nel corso dell'anno solare.

Per ogni anno solare, a favore di una stessa attività, è consentito il rilascio di una unica autorizzazione continuativa non prorogabile. Qualora la medesima attività abbia già usufruito di una autorizzazione temporanea e/o della sua eventuale proroga, ai 350 gg/annui ammissibili dall'autorizzazione continuativa dovranno essere sottratti gli intervalli temporali già usufruiti in virtù delle autorizzazioni temporanee.

Non è consentita la coesistenza, a favore del medesimo soggetto e/o a servizio della medesima attività, di autorizzazione continuativa e autorizzazione temporanea.

Pertanto il rilascio di una autorizzazione continuativa comporta l'immediata decadenza di eventuali autorizzazioni temporanee in essere. Parimenti in presenza di una autorizzazione continuativa non è possibile rilasciare autorizzazioni temporanee a favore del medesimo soggetto e/o della medesima attività.

(2) Il soggetto interessato agli allestimenti disciplinati dal presente regolamento presenta, su apposito modello predisposto, specifica istanza in bollo indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive e corredata della documentazione di supporto costituita da:

a) progetto in tre copie nel quale vengano riportate le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

b) relazione tecnica;

c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

d) foto simulazione, rendering a colori dell'allestimento;

d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio;

e) nulla osta concessionario, per allestimenti su aree demaniali in concessione;

Il Dirigente, entro il termine di 30 gg, acquisiti i pareri obbligatori del Comando Polizia Locale sugli aspetti di viabilità veicolare e pedonale, quiete e ordine pubblico e del Settore Urbanistica in materia di arredo



urbano; accertato il pagamento dei tributi locali, rilascia l'autorizzazione all'allestimento e contestuale concessione all'occupazione del suolo pubblico in caso di allestimenti da realizzarsi su suolo pubblico.

Successivamente, entro 5 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'A.C.:

- f) idonea documentazione fotografica rappresentativa dell'allestimento con indicazione dei punti di ripresa;
- g) dichiarazione del progettista che asseveri la conformità dell'allestimento all'autorizzazione rilasciata nonché le dimensioni superficiali dell'area occupata;
- h) certificato di collaudo finale da parte di tecnico abilitato, nel quale dovrà altresì essere certificato il rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistiche, di sicurezza degli impianti e di accessibilità per le persone diversamente abili;
- i) copia della S.C.I.A. sanitaria presentata nelle modalità di legge inserendo nella superficie asservita all'attività anche quella concessa ai sensi del presente regolamento.

In mancanza l'Amministrazione procederà alla revoca dell'autorizzazione e all'applicazione di una sanzione di €500,00.

- (3) In caso di allestimento dehors uguale per posizione, dimensione, e caratteristiche tecniche a quello autorizzato nell'anno solare precedente è possibile presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Il soggetto presenta, su apposito modello predisposto, istanza di rinnovo in bollo indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive corredata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche tecniche dell'allestimento dehors e la sua uguaglianza con quello autorizzato l'anno precedente;
- b) nulla osta concessionario, per allestimenti su aree demaniali in concessione;

Il Dirigente, entro il termine di 30 gg, acquisito il parere del Comando Polizia Locale, accertato il pagamento dei tributi locali, rilascia il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'allestimento e contestuale concessione all'occupazione del suolo pubblico, in caso di allestimenti da realizzarsi su suolo pubblico.

Successivamente, entro 5 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'A.C.:

- c) idonea documentazione fotografica rappresentativa dell'allestimento con indicazione dei punti di ripresa;
- d) dichiarazione del progettista che asseveri la conformità dell'allestimento all'autorizzazione rilasciata nonché le dimensioni superficiali dell'area occupata;



e) certificato di collaudo finale da parte di tecnico abilitato, nel quale dovrà altresì essere certificato il rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistiche, di sicurezza degli impianti e di accessibilità per le persone diversamente abili;

f) copia della S.C.I.A. sanitaria presentata nelle modalità di legge inserendo nella superficie asservita all'attività anche quella concessa ai sensi del presente regolamento.

Il rinnovo di una autorizzazione temporanea può avere caratteristiche temporali proprie dell'autorizzazione temporanea, minimo di 90 gg fino ad un massimo di 120 gg.

Il rinnovo di una autorizzazione continuativa può avere le caratteristiche temporali proprie dell'autorizzazione continuativa, minimo di 121 gg fino ad un massimo di 350 gg.

(4) Per interventi ricadenti in aree sottoposte ai vincoli di carattere ambientale di cui alla Parte Terza del D.lgs 42/04 si precisa quanto segue:

a. Autorizzazione temporanea: la valutazione di compatibilità dell'intervento con il bene vincolato si ritieni assolta dal parere in materia di arredo urbano espresso dal Settore Urbanistica atteso il n.o. ex art. 146 del D.Lgs 42/04 acquisito sul presente regolamento;

b. Autorizzazione continuativa:

b.1 Soluzioni conformi allo schema tipologico previsto per le autorizzazioni temporanee:

la valutazione di compatibilità dell'intervento con il bene vincolato si ritieni assolta dal parere in materia di arredo urbano espresso dal Settore Urbanistica atteso il n.o. ex art. 146 del D.Lgs 42/04 acquisito sul presente regolamento;

b.2 Soluzioni non conformi allo schema tipologico previsto per le autorizzazioni temporanee:

per il rilascio di autorizzazioni continuative, non conformi allo schema tipologico delle autorizzazioni temporanee, alla documentazione di cui al p.to 2 si dovrà allegare o il necessario n.o. ex art. 146 del D.lgs 42/04 o specifica istanza corredata dalla necessaria documentazione per acquisizione dello stesso. In tal caso i termini indicati per il rilascio dell'autorizzazione decorrono dall'acquisizione del n.o ex art. 146 del D.Lgs 42/04.

6. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE

Qualsiasi danno arrecato a cittadini o a proprietà di soggetti pubblici o privati dagli elementi degli allestimenti oggetto del presente regolamento, deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.

Per danni arrecati al patrimonio comunale, i competenti uffici comunali provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico al titolare dell'autorizzazione, oltre ad applicare le



sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale o pedonale, gli stessi devono essere tempestivamente riparati dal titolare dell'autorizzazione mediante l'esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito preventivamente dall'Amministrazione Comunale fatte salve, in ogni caso, le eventuali sanzioni per violazioni previste dal Codice della Strada.

7. MANUTENZIONE DEGLI ALLESTIMENTI

Tutti i componenti costitutivi l'allestimento devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

L'area occupata dall'allestimento deve essere mantenuta in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio.

L'area del dehors deve essere opportunamente dotata di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

Durante il periodo di chiusura feriale, tutti gli elementi di arredo devono essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'autorizzazione.

Allo scadere del termine della autorizzazione il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento dell'allestimento, sia che gli stessi insistano su suolo pubblico, sia che insistano su suolo privato anche in concessione.

8. REVOCA E SOSPENSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La concessione di occupazione di suolo pubblico per gli allestimenti di cui al presente regolamento è revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).

L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancata manutenzione comporti nocumento al decoro, alla bellezza, pericolo per persone o cose, vengano meno le condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- Considerato che gli allestimenti dehors devono essere ricompresi nella superficie di somministrazione dell'attività la verifica delle condizioni precedentemente riportate ai punti a), b) e c) comporta la sospensione



della licenza commerciale.

Nelle suddette ipotesi l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata può riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di cui al comma 2 e al comma 3 sono adottati dall'ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Gli organi di polizia accertano i presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori trasmettendo i relativi rapporti all'ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo.

I provvedimenti sanzionatori sono comunicati all'Ufficio Urbanistica e al Comando Polizia Locale.

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti titolari nei seguenti casi: ogni qualvolta nella zona interessata debbono effettuarsi lavori per esecuzioni di opere pubbliche ovvero di pubblico interesse, e per interventi manutentivi ordinari/straordinari, non eseguibili mediante soluzioni alternative. La comunicazione al titolare esercente dovrà essere inoltrata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori. Per i lavori di pronto intervento, che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione potrà effettuarsi senza il rispetto del termine di cui sopra. Il periodo di sospensione non verrà calcolato ai fini della durata dell'autorizzazione.

9. CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I titolari di dehors che prevedono l'occupazione di suolo pubblico sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale il canone per l'occupazione del suolo pubblico regolamentato da apposito regolamento (COSAP).

Le violazioni dei suddetti obblighi saranno sanzionate come previsto dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).

Per le autorizzazioni continuative, i canoni calcolati secondo le disposizioni del vigente regolamento COSAP vengono ridotti in funzione degli intervalli temporali autorizzati secondo le percentuali di seguito riportate:

Durata temporale autorizzazione	Moltiplicatore del Canone
da 250 gg a 300 gg	0,90 (-10%)
superiore a 300 gg	0,80 (-20%)



I moltiplicatori si applicano sul totale del canone determinato.

La durata temporale dell'autorizzazione si riferisce all'intervallo temporale riportato nel singolo provvedimento, non concorrono ai fini dell'applicazione della riduzione, intervalli temporali relativi a diverse autorizzazioni.

Le riduzioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle strade comunali di 1° e 2° categoria come definite nel vigente regolamento COSAP.

Qualora l'allestimento dehors preveda durante l'anno solare l'occupazione di aree di diversa superficie il fattore riduttivo verrà applicato solo alla superficie che rispetta il requisito della durata temporale.

(Es. attività di somministrazione che richiede autorizzazione continuativa per 350 gg per un'area di 40 mq prevedendo per il solo periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) l'incremento a 80 mq avrà diritto alla riduzione del 20 % per la sola superficie che rispetta la durata temporale (40 mq), pagherà il canone per intero sui restanti 40 mq)

Per le autorizzazioni continuative su strade comunali di 1° e 2° categoria, come determinate nel vigente regolamento COSAP si applicano i seguenti coefficienti maggiorativi.

Durata temporale autorizzazione	Moltiplicatore del Canone
da 250 gg a 300 gg	1,10 (+10%)
superiore a 300 gg	1,20 (+20%)

10.CONTROLLI E SANZIONI

Gli Organi di cui all'art. 13 della Legge n.689/1981 sono incaricati del controllo ed al rispetto del presente Regolamento, in particolare di ogni eventuale anomalia e difformità rispetto alle disposizioni ivi contenute.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 (settantacinque/00) ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, si applica l'art.16 della Legge n°689/1981.

Entro dieci (10) giorni alla sanzione amministrativa è disposta, dal Dipartimento Urbanistica del Comune ed a carico del contravventore, apposita ordinanza per l'eliminazione delle difformità/anomalie rilevate.

I contravventori hanno 30 giorni di tempo per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine è disposta la chiusura della attività commerciale.

Ove la violazione sia commessa su area pubblica o di uso pubblico ammessa a circolazione stradale, sia veicolare che pedonale, si applicheranno anche le sanzioni previste dalle norme del Codice della Strada.



Resta salva, altresì, l'applicazione delle eventuali sanzioni sancite dalle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie.

11. ATTIVITA' ARTIGIANALI

La disciplina dei dehors si estende anche alle attività artigianali operanti nel settore alimentare, limitatamente all'attività di vendita e consumo immediato dei prodotti di propria produzione con l'esclusione del servizio di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

12. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento è esecutivo a far data dal 01/11/2013.

Dall'esecutività del presente regolamento, tutti gli interessati devono osservarne le relative disposizioni.

Per le concessioni di occupazione suolo pubblico con dehors a carattere stagionale rilasciate ai sensi del precedente regolamento approvato con Delibera consiliare n. 44/03 non è consentito rinnovo.

Dalla data di approvazione del presente regolamento è consentito rilasciare autorizzazioni ai sensi del precedente regolamento esclusivamente con scadenza ultima al 31.10.2013.

Per tutti i dehors già installati, seppur in forza di regolare autorizzazione, allo scadere della stessa, dovrà prevedersi l'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente allegato tecnico previa presentazione di nuova documentazione tecnica o di dichiarazione, a firma di professionista abilitato, di conformità del progetto precedentemente approvato ai disposti del presente allegato tecnico.



SCHEMA TIPOLOGICO ALLESTIMENTI					
TIPOLOGIA	DEHOR IN ADERENZA		DEHOR IN ADIACENZA		
PIANTA					
VISTA					
PEDANA		SENZA PEDANA		SENZA PEDANA	
DELIMITAZIONE					
COPERTURE					



TIPOLOGIA ELEMENTI ALLESTIMENTO AUTORIZZAZIONE TEPORANEA

